Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1959

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARPINATO, PIRONDINI, LOPREIATO, BILOTTI, DAMANTE, Sabrina LICHERI, BEVILACQUA, ALOISIO, CASTELLONE, CATALDI, CROATTI, DI GIROLAMO, Barbara FLORIDIA, GAUDIANO, GUIDOLIN, Ettore Antonio LICHERI, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRRO, SIRONI e TURCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 2026

Modifiche all'articolo 81 del codice penale e all'articolo 438 del codice di procedura penale

ONOREVOLI COLLEGHI. – Il presente disegno di legge introduce due limitati ma significativi interventi sul sistema penale e processuale, entrambi accomunati dalla finalità di rafforzare l'effettività della risposta dell'ordinamento nei confronti dei delitti aggravati dal metodo mafioso o dalla finalità di agevolazione delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

L'esperienza applicativa degli ultimi anni ha evidenziato come alcuni istituti di carattere generale, pur pienamente coerenti rispetto alla generalità dei procedimenti penali, possano determinare, quando applicati ai delitti caratterizzati dall'aggravante mafiosa, effetti non sempre pienamente coerenti con il particolare disvalore che l'ordinamento attribuisce alle condotte funzionali al rafforzamento delle organizzazioni criminali.

La proposta normativa interviene sul funzionamento di istituti di carattere generale – la continuazione e il giudizio abbreviato – prevedendo discipline speciali limitatamente ai procedimenti concernenti delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

L'obiettivo perseguito è quello di assicurare una più adeguata proporzione tra la gravità complessiva del fatto e la risposta sanzionatoria, evitando che meccanismi premiali o criteri di determinazione della pena concepiti per la generalità dei reati producano effetti eccessivamente favorevoli in relazione a condotte strettamente funzionali all'operatività delle organizzazioni mafiose.

Il disegno di legge si fonda sulla considerazione che il legislatore abbia progressivamente attribuito all'aggravante prevista dall'articolo 416-*bis*.1 del codice penale una funzione centrale nella politica criminale di contrasto alla criminalità organizzata.

L'applicazione del metodo mafioso o la finalità di agevolazione dell'associazione mafiosa costituiscono infatti elementi che accrescono significativamente il disvalore della condotta, incidendo non soltanto sull'offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla singola fattispecie incriminatrice, ma anche sulla capacità dell'organizzazione criminale di rafforzare il proprio controllo sul territorio e sulle attività economiche.

In tale prospettiva, l'articolo 1 modifica l'articolo 81 del codice penale introducendo una disciplina speciale della continuazione per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice.

La proposta prende le mosse dalla disciplina già prevista dal quarto comma dell'articolo 81 in materia di recidiva reiterata.

Anziché introdurre un nuovo criterio di calcolo dell'aumento di pena riferito a ciascun reato satellite, soluzione suscettibile di alterare la struttura dell'istituto della continuazione e di comprimere eccessivamente la discrezionalità del giudice, la disposizione interviene esclusivamente sull'aumento complessivo della pena, stabilendo che esso non possa essere inferiore alla metà della pena prevista per la violazione più grave.

La soluzione prescelta consente di perseguire l'obiettivo di evitare aumenti meramente simbolici della pena nei procedimenti concernenti reati aggravati dal metodo mafioso, mantenendo al tempo stesso inalterata la struttura dell'istituto e rispettando il limite del cumulo materiale previsto dal terzo comma dell'articolo 81 del codice penale.

In tal modo il giudice conserva la necessaria discrezionalità nella determinazione

della pena concreta, ma entro un limite minimo coerente con il particolare disvalore riconosciuto ai reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina del giudizio abbreviato. La proposta non modifica la misura della diminuente prevista dall'articolo 442 del codice di procedura penale.

Tale scelta risponde all'esigenza di preservare la natura premiale del rito abbreviato, fondata sulla rinuncia al dibattimento e sul conseguente risparmio di attività processuale.

L'intervento si concentra invece sulle modalità di accesso al rito. Da un lato, si prevede l'esclusione del giudizio abbreviato nei confronti dei promotori, dirigenti e organizzatori delle associazioni mafiose, in considerazione della particolare gravità del ruolo rivestito all'interno del sodalizio criminale. Dall'altro, nei procedimenti concernenti delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del codice penale, il rito abbreviato viene limitato alla forma semplice, escludendo la possibilità di subordinarne l'ammissione ad integrazioni probatorie.

La soluzione proposta consente di preservare la funzione deflattiva del rito abbreviato, evitando al tempo stesso che procedimenti di particolare complessità possano beneficiare del trattamento premiale pur richiedendo un'attività istruttoria significativamente ampliata.

Tale specifica disciplina, peraltro, corrisponde a esigenze di politica criminale, che escludono la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, poiché la gravità intrinseca dei reati di mafia e il ruolo di eccezionale gravità e pericolosità dei soggetti apicali delle organizzazioni mafiose, giustificano un trattamento sanzionatorio e processuale differenziato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, quando il reato più grave ovvero uno dei reati in concorso formale o in continuazione è aggravato ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1, primo comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore alla metà della pena stabilita per la violazione più grave ».

Art. 2.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« *1-ter*. Non è ammesso il giudizio abbreviato nei confronti dell'imputato a cui sia contestata la qualità di promotore, dirigente od organizzatore dell'associazione di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero l'avere svolto funzioni direttive nell'ambito di associazioni criminali operanti con metodo mafioso »;

b) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« *5-ter.* Nei procedimenti aventi ad oggetto delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale, il giudizio abbreviato può essere richiesto esclusivamente allo stato degli atti e non può essere subordinato a integrazione probatoria ».

€ 1,00